

Data 05/12/2016

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 2016**  
**Scadenza versamento a saldo (16/12/2016)****Avviso**

Il **16 dicembre 2016** scade il termine per il versamento del saldo IMU. Il saldo è pari al tributo dovuto per l'intero anno con conguaglio sulla rata in acconto versata, calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate nell'anno 2016 e di seguito riportate:

Tipologia	Aliquota/ Detrazione
Abitazione principale ( <b>solo cat. A/1, A/8 e A/9</b> ) e relative pertinenze	<b>0,35%</b>
Aliquota terreni agricoli	<b>0,76%</b>
Aliquota ridotta terreni agricoli per i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS	<b>0,56%</b>
Aliquota terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola oppure a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile.	<b>0,00%</b>
Aree fabbricabili	<b>0,76%</b>
Aliquota fabbricati delle categorie da A1 ad A11 (esclusa cat. A10), C2, C6 e C7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	<b>0,86%</b>
Aliquota fabbricati di proprietà comodante delle categorie A/1, A/8 e A/9 non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	<b>0,76%</b>
Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	<b>0,76%</b>
Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: • vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; • l'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente all'01/01/2009	<b>0,66%</b>
Detrazione d'imposta per abitazione principale e relative pertinenze	<b>€ 200,00</b>

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

**Chi deve pagare**

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

**Novità per il 2016**

Dal 2016 sono esonerati dal pagamento dell'IMU:

- i terreni agricoli classificati come montani secondo la circolare del Ministero delle finanze n. 9/1993;
- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa utilizzate da studenti universitari in qualità di soci assegnatari.

Inoltre sempre dal 2016:

- è ridotta al 50% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari non di lusso concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto registrato che rispettano determinate condizioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale dell'ente;
- è ridotta al 75% l'imposta dovuta sulle unità immobiliari concesse in affitto a canone concordato.

### **Come pagare**

Il versamento dell'imposta può essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (L194):

- mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali;

### **Informazioni**

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune.

Il Funzionario Responsabile IMU